



Roma vedi intestazione digitale

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ex Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 8.4.26/2021; 37.277/2022

Oggetto: [ID_VIP: 7421] **BRINDISI (BR):** progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico denominato "Guarini" della potenza di 28,45 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi, in località C.da Vaccaro.

Procedimento ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 152/2006

Proponente: Guarini S.r.l.

Parere di VIA

E pc

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per
le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Autorizzazioni Ambienti
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Al Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Alla Società Guarini S.r.l.
guarini.srl@pec.it



A

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

VISTO il decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

PREMESSO che, con nota del 31.07.2022 acquisita agli atti degli Uffici della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG-ABAP) con nota prot. 26374 del 02.08.2021 e perfezionata in ultimo presso l'allora Ministero della Transizione Ecologica - MiTE (oggi MASE) con nota del 04.04.2022, la Società Guarini S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 152/2006, richiedendo il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nell'ambito del Provvedimento Unico in materia ambientale (PUA), richiedendo al contempo di acquisire il seguente titolo ambientale:

- Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 164 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

- Autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 152/2006.

PREMESSO che il MiTE (oggi MASE) con nota prot.n. 0129428 del 18.10.2022 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con nota prot.n. 4793-A del 21.10.2022, ha comunicato agli enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni ambientali la pubblicazione della documentazione presentata dal Proponente all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8057/11848> chiedendo alle suddette amministrazioni di verificare, ai sensi del comma 5, art. 27 del D.Lgs 152/2006, l'adeguatezza e completezza della documentazione presentata.

CONSIDERATO che con nota prot. 4929-P del 25.10.2022 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR chiedeva alla Soprintendenza ABAP competente di prendere visione della documentazione pubblicata al link suddetto e di verificarne l'adeguatezza e la completezza, ai fini del parere di competenza e di voler comunicare direttamente al Ministero della Transizione Ecologica quanto ritenuto necessario, nei termini indicati dalla nota del MiTE sopra citata.

PREMESSO che con nota n. 014685 del 23.11.2022, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con nota prot. 6066-A del 24.11.2022, l'allora MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza in oggetto.

CONSIDERATO che con nota prot. 6207 del 28.11.2022 questa Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP sulla base della documentazione disponibile sul sito del MASE al link suddetto.

CONSIDERATO che con nota prot. 763-P del 20.01.2023 questa Soprintendenza Speciale ha sollecitato la Soprintendenza ABAP all'emissione del proprio parere di competenza sulla base della documentazione disponibile sul sito del MASE al link suddetto.

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce con prot. n. 1309-a del 31.01.2023 acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 1787-P del 30.01.2023 ha espresso il proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione generale ABAP hanno trasmesso il proprio contributo istruttorio con nota prot.n. 1449-I del 02.02.2023.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito del MASE, rinvenibili presso il link sopra indicato.

CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.



Descrizione dell'intervento

[Localizzazione] Da quanto emerge dalla documentazione pubblicata [cfr. Documento *SIA_06-Relazione_Compatibilita_Paesaggistica*; Documento *SNT_SINTESI_NON_TECNICA*; Documento *SIA_01-STUDIO_IMPATTO_AMBIENTALE*; Documento *SIA_05 RELAZIONE_IMPATTI_CUMULATIVI*] l'opera dista c.ca 6,9 Km dalla stazione elettrica TERNA di "Brindisi Pignicelle" ed a 7,6 km dal tessuto urbano denso del centro cittadino di Brindisi.

Il sito confina ad ovest con la Strada Provinciale 44. L'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto risulta coltivata a seminativo, con colture prettamente cerealicole quali grano duro, grano tenero e colture foraggere composte generalmente da erbai di leguminose e cereali sia in purezza che misti di trifoglio alessandrino, veccia e avena e colture orticole come carciofeti e cucurbitaceae. Nelle aree limitrofe sono presenti numerosi impianti arborei costituiti principalmente da oliveti da olio in coltura intensiva e vigneti di uva da vino allevati a controspalliera.




Fig. 1 - Stralcio IGM con inquadramento dell'area di intervento

[Impianto fotovoltaico, opere accessorie e di connessione] L'impianto, composto da **40.649** pannelli, sarà suddiviso in 12 sottocampi facenti capo ad un'unica Cabina di Consegna in media tensione a 30 kV, che conterrà le terne delle 12 cabine inverter. Secondo quanto riportato dal Proponente: «*Bisogna considerare, inoltre, che il progetto di realizzazione del parco agrivoltaico, effettivamente toglierà sia all'agricoltura che all'habitat una superficie di ha 30,4 circa di seminitavi che mediamente sono coltivati per il 50% a cereali come grano duro. Pertanto il presente progetto di miglioramento agronomico e mitigazione dell'habitat prevederà la coltivazione, esclusivamente con metodologia biologica di essenze uguali a quelle tutt'ora praticate sia nell'area di progetto che nelle aree limitrofe.*

Il progetto prevede una suddivisione delle diverse aree dell'impianto come di seguito descritte:

- Zona "A": area effettivamente coperta dall'impianto agrivoltaico **della superficie di ca. 15,55 ha**;
- Zona "B": superficie costituita dell'area tra le stringhe dell'impianto;
- Zona "C": area prospiciente la Strada provinciale **di ca. ha 0,50**;
- Zona "D": spazi vuoti presenti all'interno dell'area di progetto **di ca. ha 0,83**;
- Zona "E": area perimetrale alla recinzione **di ca. ha 0,78**.

I moduli saranno montati su tracker monoassiali che raggiungono **l'altezza di 4,68 metri**. L'ancoraggio della struttura di supporto dei pannelli fotovoltaici al terreno sarà affidata ad un sistema di fondazione costituito da pali in acciaio zincato infissi nel terreno tramite battitura o tramite trivellazione.

Il progetto comprende:

- la realizzazione di diversi cabinati costituiti da manufatti posati su fondazione in c.a.;
- n. 1 stazione di smistamento e la sottostazione di utenza per la trasformazione MT/AT in area da pavimentare (previste in area esterna e attigua alla Stazione elettrica esistente di "Brindisi Pignicelle") con le relative dorsali di alimentazione;
- cavidotti interrati che collegano l'impianto alla stazione di trasformazione (per un percorso lineare pari a c.ca 9 km);
- gli elettrodotti aerei;
- la viabilità interna al campo;



- la delimitazione dei campi con rete metallica plastificata a maglia larga su montanti in acciaio infissi nel terreno di altezza pari a 2 metri;
- la modifica dell'innesto tra la strada interpodale e la S.P. 44 e la relativa segnaletica verticale;
- pali di videosorveglianza ed illuminazione su plinto per un'altezza fuori terra pari a 5,30 metri.

All'interno dell'area, oltre alle stringhe fotovoltaiche, verranno collocate strutture prefabbricate utili allo svolgimento di alcune attività legate all'impiano. Si tratta di cabinati costituiti da manufatti prefabbricati posati su vasca autofondante: una cabina di campo per ogni sottocampo (trasformatore e inverter), cabine di raccolta e servizi ausiliari, locale, tecnico, con posa in opera e di pavimentazioni nelle aree contermini.

Fanno inoltre parte del progetto:

- i cavidotti interrati che collegano l'impianto alla stazione di trasformazione;
- gli elettrodotti aerei;
- l'impianto di illuminazione lungo tutto il perimetro del sito;
- l'impianto di videosorveglianza;
- la viabilità interna al campo;
- la delimitazione dei campi con rete metallica a maglia larga su pali in acciaio zincato infissi nel terreno di altezza complessiva pari a 2 metri posta ad un'altezza di 30 cm dal suolo, per consentire il libero transito della fauna selvatica di piccola taglia;
- installazione di cancelli in corrispondenza degli ingressi.

[Mitigazioni] Sono previsti inoltre i seguenti interventi di mitigazione e compensazione:

- messa a dimora di siepi arboreo arbustive autoctone lungo i confini della recinzione a doppio filare, che avrà altezza pari a c.c a 2,5 metri;
- piantumazione di leguminose autorisemianti;
- installazione di sassaie per rettili, anfibi e insetti e di strisce di impollinazione.

Inquadramento paesaggistico (PPTR Regione Puglia)

Secondo quanto riportato dal Proponente, rispetto agli indirizzi di tutela previsti dal PPTR della Regione Puglia «l'area di impianto non risulta interessata da particolari tutele da prendere in considerazione ai fini della realizzazione dell'opera in progetto».

Nello specifico:

- *Non risulta interessata dalla presenza di nessuna delle componenti geomorfologiche [...];*
- *Non risultano identificate nessuna delle componenti idrologiche [...] di cui agli art. 41 e 42 delle Norme Tecniche di Attuazione individuate dal piano [...];*
- *Non risultano identificate nessuna delle componenti botanico-vegetazionali [...] di cui agli art. 58 e 59 delle Norme Tecniche di Attuazione individuate dal piano [...];*
- *Non risultano identificate nessuna delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici [...] di cui all'art. 68 delle Norme Tecniche di Attuazione individuate dal piano [...];*
- *Non risultano identificate nessuna delle componenti culturali e insediative [...] di cui all'art. 74 delle Norme Tecniche di Attuazione individuate dal piano [...].*

[...] L'area generale dell'intervento risulta interessata da due interferenze da prendere in considerazione ai fini della realizzazione dell'opera in progetto.

Nello specifico, il cavidotto di connessione dell'impianto fotovoltaico alla Stazione Elettrica "Pignicelle" attraversa n. 2 componenti idrologiche:



1. Beni paesaggistici: Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche di cui agli artt. 41 e 42 delle Norme Tecniche di Attuazione individuate dal Piano, per i quali ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesaggistica.
2. Ulteriori contesti paesaggistici: Reticolo idrografico di connessione alla RER di cui agli artt. 41 e 42 delle Norme Tecniche di Attuazione individuate dal piano per le quali ad ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata all'accertamento di compatibilità paesaggistica.»

A sud dell'area di impianto corre la Strada Statale 7 (via Appia) di interesse paesaggistico che collega Taranto a Brindisi attraversando Mesagne, Latiano e Francavilla Fontana.

Nella figura che segue si riporta l'inquadramento generale dell'intervento nel sistema delle *Componenti culturali e insediative* – siti interessati da beni storico culturali individuato dal PPTR.




Fig. 2 - Stralcio PPTR – componenti idrologiche con inquadramento dell'area di intervento




Fig. 3 - Stralcio PPTR – componenti culturali e insediative con inquadramento dell'area di intervento.

Impatti cumulativi

Secondo quanto riportato dal Proponente **nel raggio di 5 km** dal sito di intervento sono presenti:

- Nr. 20 impianti realizzati per una superficie totale di 1. 893.686 mq. Il più vicino è a 830 m, il più lontano a 4.610 m;
- Nr. 2 impianti con *iter* di autorizzazione unica chiuso positivamente per una superficie totale di 1.970.430 mq.



Fig. 4 – Mappatura degli impianti fotovoltaici realizzati e in fase di autorizzazione nel raggio di 5 km dal sito di intervento.



CONSIDERATA la seguente situazione vincolistica dell'area di interesse **relativamente al territorio della Provincia di Brindisi** così come ricostruita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato.

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a) RICOGNIZIONE DEI BENI TEUTELATI AI SENSI DEGLI ARTT. 134 C.1 LETT. A) B) E C) ARTT. 136, 142, 143 NELL'AREA DI INTERVENTO

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, la Soprintendenza ABAP ha rilevato che i lotti interferenti con il progetto:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142 e nello specifico:
 - Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche – lett. c) – *Fosso Canale*;
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 143.

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

Il caviodotto interferisce in particolare con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP):

- Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (BP delle *Componenti Idrologiche*) [*Fosso Canale*]
- Reticolo idrografico di connessione alla RER (UCP delle *Componenti idrologiche*).

A conoscenza della Soprintendenza ABAP competente non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

1.1.b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: IL PPTR

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il PPTR, uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale

sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali, in particolare, gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de “*La campagna brindisina*” (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale “*Campagna irrigua della piana brindisina*”. La suddetta Figura è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale. Tuttavia, nella stessa, la *Scheda d'Ambito* rileva la presenza di elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua.

I lotti di progetto, ubicati a ovest del centro urbano di Brindisi e a nord di Mesagne, a distanza di c.ca 7 km dai rispettivi abitati, di forma pressoché rettangolare e liberi da vegetazione ad alto fusto, sono costituiti da quattro appezzamenti distinti ma contigui, serviti da differenti tracciati interpoderali affiancati per alcuni tratti da alberature di modeste dimensioni.



Tali lotti sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato come la porzione di territorio sita: a nord la SS 16; ad ovest il Canale Reale; a sud il tracciato interpodereale che corre lungo la direzione est-ovest tra la SP 44 e la SP 43; a sud-est il corso di Fosso Canale; a est la SP 43.

I suddetti lotti confinano su tutti i fronti con altri lotti agricoli liberi. Tuttavia nell'ambito sopra descritto si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, considerati anch'essi detrattori in quanto hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Quanto affermato è supportato dall'analisi riportata nell'elaborato *Cart_05_A Tavola degli impatti cumulativi*, nella quale sono graficizzati gli impianti realizzati (per una superficie territoriale interessata pari a 1.893.686 mq) e gli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente (per una superficie territoriale interessata pari a 1.970.430 mq), come risultanti dall'Anagrafica FER. Considerato **il raggio di 5 km**, il dato riportato aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati ma soprattutto a sud di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

Il contesto paesaggistico di riferimento è caratterizzato dalla presenza di **un sistema agricolo consolidato**, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla Corine Land Cover - Carta sull'uso del suolo), che costituiscono elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali libere che si aprono sullo stesso. Nel contesto, si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i sistemi colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi. Si rileva inoltre la presenza di un insediamento militare dismesso a nord dell'area di progetto.

Nello stesso ambito si segnala la presenza di tre corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c) del D. Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e censiti come *Bene paesaggistico (BP)* dal PPTR vigente tra le *Componenti idrologiche*: Canale Reale a ovest, Fosso Canale a est, Canali Patri a nord, oltre ad un Reticolo idrografico individuato dallo stesso PPTR come *Ulteriore contesto paesaggistico (UCP)* ai sensi dell'art. 142 dello stesso Codice. La presenza di tali beni comporta inoltre la presenza di *Formazioni arbustive in via di evoluzione*, anch'esse individuate come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*. Tra gli UCP si rileva inoltre la SS16, riconosciuta come *Strada a valenza paesaggistica*.

Nell'ambito paesaggistico descritto, elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) [Cfr. PPTR, *Ambito 9, "La Campagna Brindisina"*].

1.1.c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI ANCHE NELL'AREA VASTA DEL SIA

La porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica*



e storico-culturale come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative aree di rispetto anch'esse perimetrate, tra le quali si citano: masseria Mascava, masseria Mascava Nuova, masseria Bianco di Napoli, masseria Cafaro Piccola, masseria Marmorelli, masseria Cuggio. A sud dell'area di intervento, nello stesso ambito, ricade inoltre la masseria Vaccaro (da cui il toponimo della contrada), anch'essa individuata dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico nella Struttura Antropica e storico culturale*, quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con la relativa area di rispetto.

1.1.d) NORME D'USO/DI ATTUAZIONE GRAVANTI SULL'AREA

Per i *beni paesaggistici* (BP) e per gli *ulteriori contesti paesaggistici* (UCP) sopra evidenziati interferenti con il cavidotto vigono le seguenti norme (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR:

Art. 46 delle NTA del PPTR – Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”:

Art. 47 delle NTA del PPTR – Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione alla RER.

1.1.e) SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 146 C.1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.

1.2 Beni architettonici e archeologici

1.2 a) Ricognizione nell'area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*.

BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in progetto e nelle sue immediate adiacenze, considerando una fascia di 200 m, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D. Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo *in itinere*, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente o segnalazioni archeologiche riportate in altri strumenti di pianificazione vigenti. Nonostante ciò la ricognizione delle testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km, riporta un censimento denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio “*espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*” (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

CONSIDERATE le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli impatti dell'intervento sulle relative componenti ambientali così come riportate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato:



ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

2.1. BENI PAESAGGISTICI

Le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente in merito agli aspetti paesaggistici sono state rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti **con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaiico costituito da **n. 40.648 moduli** che raggiungono un'altezza massima di **4,68 metri**, proggianti su strutture in acciaio zincato infisse nel terreno, oltre alle relative opere accessorie e di connessione, ed alle misure di mitigazione e compensazione previste. All'interno dell'estensione complessiva del lotto di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, deve ritenersi notevolmente superiore alla metà dello stesso, non potendosi limitare l'occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle diverse componenti si rappresenta quanto segue.

Componenti dei paesaggi rurali

Per l'attuazione dell'obiettivo 4, "*Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: "*Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole*". Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di oltre 2 metri, come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a coltura e a maggese, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: "*gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- *incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologico ed integrato;*
- *prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici".*

Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici*, sono definite le seguenti direttive: "*gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei*



progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
- *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole”.*

Con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a c.ca **33 ettari**, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi agli stessi comporterebbe l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza è quasi pari a quella di un edificio ad un piano.

Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e ai numerosissimi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione.

Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi. Inoltre, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

Si rileva inoltre che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza e alla Strada Provinciale n. 44, sul lato est della stessa, assi dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

In particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la suddetta Strada Provinciale 44, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza su entrambi i lati tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali dell'impianto di progetto con le masserie citate in narrativa, con particolare riferimento a masseria Cuggio e masseria Bianco di Napoli (attorno alle quali orbitano i lotti di progetto), considerato che con tutta



probabilità i lotti di progetto ricadono nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie.

La Soprintendenza ABAP ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.

In particolare, le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso.

Relativamente agli impatti cumulativi, l'elaborato Cart 06 A *Analisi dell'impatto visivo del SIA* denuncia la visibilità dell'impianto delle masserie citate in narrativa (tutelate come UCP del PPTR), data la distanza ridotta, per cui in direzione delle stesse vengono proposte opere di mitigazione. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra l'impianto e le suddette masserie, contribuirebbe a sminuire considerevolmente i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai volumi cabinati, con particolare riferimento alle strutture in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.

Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, anche a causa delle imponenti dimensioni, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dalla Strada Provinciale 44, oltre che diverse strade prossime ai lotti di intervento, tutte strade dalle ampie visuali libere che consentono di abbracciare nel tempo di percorrenza tutte le aree di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, caratterizzate da una notevole frequentazione.

In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che si attesta sui 4,68 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti. Pertanto si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionali sono noti, contribuisca a generare un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

Particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità della consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea del parco di progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti nei lotti interstiziali.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. L'introduzione della coltura delle leguminose al di sotto dei pannelli non muta il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto. Infatti, ulteriori e notevoli elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto, come sottolineato precedentemente, sono dati dai cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione



elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (elementi prefabbricati, recinzioni di tipo industriale).

L'impianto agrovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui*

tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”.

Si evidenzia infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della *Campagna brindisina*, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: *“La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...] L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU).”*

2.2. BENI ARCHEOLOGICI

In particolare l'impianto si colloca in un contesto territoriale, esteso tra Brindisi e Mesagne, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età romana grazie alla presenza della via Appia, intorno alla quale si articolano numerosi insediamenti e aree di necropoli ben documentate. Si segnala che il tracciato dell'Appia, così come ricostruito in via ipotetica, si estende a sud del cavidotto da realizzare, intersecandolo in prossimità di masseria Masina (cfr. Elaborato SIA *Carta del rischio archeologico*, allegato A alla Relazione archeologica: *Carta delle evidenze archeologiche note*). Si evidenzia, inoltre, che intorno all'area interessata dall'impianto e dall'estensione del cavidotto sono presenti i seguenti siti noti: insediamento rupestre presso masseria Cafaro Piccola (n. 8), ca. 1,4 km a NO dell'impianto; insediamento rurale di età romana presso masseria Mascava Nuova (n. 6), ca. 1,5 km a N dell'impianto; necropoli di località Torre Mozza (n. 2), ca. 1 km a SSO



dall'elettrodotto e 2,3 km dall'impianto; vicus tardoantico presso masseria Masina (n. 3), sottoposto a vincolo diretto con D.M. 02.11.1996, ca. 1,2 km a SO dall'elettrodotto; insediamento rurale di età romana in località Matagiola-S. Giorgio (n. 4), ca. 1,2 km a SO dell'elettrodotto insediamento rurale di età romana in località Masciullo (n. 1), ca. 1,8 km dall'elettrodotto. Numerose aree di frammenti fittili, inoltre, note da bibliografia, anche a seguito di progetti di ricerca basati sulla ricognizione archeologica estensiva realizzati dall'Università di Siena, si concentrano in particolar modo a nord ovest e a sud dell'impianto di progetto.

L'intervento in valutazione si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibile a diverse epoche storiche.

La Relazione archeologica presente tra gli elaborati progettuali aggiornati a luglio 2021 (elaborato SIA_10), pur rilevando la fitta distribuzione di evidenze note nel contesto territoriale di riferimento, definiscono per tutte le tutte le aree interessate dai lavori un potenziale archeologico nel complesso basso, in quanto tali aree, anche a seguito della ricognizione archeologica, presentano scarsi elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici malgrado la posizione favorevole per caratteristiche geomorfologiche e ambientali: Il grado rischio archeologico connesso all'impianto in progetto è, di conseguenza, anch'esso basso, in quanto l'impianto si pone rispetto alle evidenze note e ben documentabili a distanze tali da garantirne la tutela.

Si deve rilevare, tuttavia, che le condizioni di visibilità dei terreni indagati, definite come prevalentemente discrete o buone, in base alla documentazione fotografica presente in appendice alla Relazione Archeologica appaiono in realtà per alcuni tratti pessime a causa della vegetazione erbacea in genere piuttosto fitta.

L'analisi delle foto aeree è stata condotta, inoltre, su documentazione fotografica piuttosto recente (anni 1997 e 2016: cfr. allegato C alla relazione archeologica), che consente solo parzialmente una adeguata ricostruzione delle trasformazioni del territorio nel tempo. In proposito, si ritiene di evidenziare anche che il territorio brindisino è stato oggetto di interventi di bonifica nelle aree interessate dall'estensione del reticolo idrografico, i quali possono avere obliterato le tracce archeologiche visibili in superficie.

Come già osservato, le evidenze archeologiche note da bibliografia, in particolare a seguito di progetti di ricerca basati sulla ricognizione archeologica estensiva realizzati dall'Università di Siena, si concentrano in particolare a nord ovest e a sud del campo fotovoltaico, a distanze variabili dai 400 ai 600 metri dal campo stesso (cfr. Elaborato SIA_10 Carta del rischio archeologico, allegato A alla Relazione archeologica: *Carta delle evidenze archeologiche note*); per quanto riguarda il cavidotto, si segnala la presenza, a breve distanza, di un'area di frammenti fittili in località mass. Lo Spado (Br 381) nonché quella delle aree di frammenti fittili concentrate in località Torre Mozza (BR 362-375), a ca. 500 m dalla linea interrata.

In ragione di quanto sopra esposto, in conclusione, sebbene le opere previste si collochino rispetto ai contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata a distanze tali da garantirne la tutela, si ritiene tuttavia che non possano essere del tutto esclusi potenziali impatti archeologici negativi dell'impianto di progetto e del relativo cavidotto su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo e non immediatamente individuabili dalle tracce in superficie.

CONSIDERATO che, in premessa alla suddetta istruttoria, la Soprintendenza ABAP di competenza ha comunicato che si è già dapprima espressa con parere prot. 24727 del 04.12.2019 e successivamente con nota prot. 1223 del 22.01.2020, su istanza dello stesso proponente, nell'ambito di apposita Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Brindisi per procedimento di VIA (a seguito di partecipazione alla stessa giunta delega prot. 18846 del 17.09.2019), per progetto di impianto fotovoltaico ugualmente denominato ubicato nello stesso sito, rispetto al quale al progetto in esame risulta in parte emendato.



Le suddette note sono state impugnate in sede di TAR di Lecce (cui la Soprintendenza ABAP di competenza ha trasmesso apposito rapporto informativo con nota prot. 4839 del 11.06.2021) il quale ha respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente con sentenza TAR 1401/2021 favorevole a questo Ministero. Tale sentenza è stata poi successivamente appellata dalla società ricorrente al Consiglio di Stato, con decisione ancora pendente.

CONSIDERATO che a conclusione della suddetta istruttoria la Soprintendenza ABAP competente sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, **ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e, pertanto, ha espresso parere NON favorevole alla sua realizzazione.**

CONSIDERATE le interferenze dirette dell'impianto e/o delle opere di connessione con aree e beni tutelati come di seguito riportate

- i lotti di impianto ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142 e nello specifico:
 - Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche – lett. c) – *Fosso Canale*;
- Il cavidotto interferisce in particolare con i seguenti *Beni Paesaggistici (BP)* e *Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP)* individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, lett. e):
 - Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (BP delle *Componenti Idrologiche*) [*Fosso Canale*];
 - Reticolo idrografico di connessione alla RER (UCP delle *Componenti idrologiche*);

CONSIDERATO che, **relativamente agli impatti cumulativi** si ritiene che l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e ai numerosissimi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultra decennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è, in realtà, destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

CONSIDERATO pertanto che il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e, qualora realizzato, contribuirebbe ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente, le relazioni visuali – percettive tra le parti e l'identità storico – culturale. Di contro, risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di detrattori.

CONSIDERATO che ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai volumi cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.

CONSIDERATO quanto ha evidenziato la Soprintendenza competente ossia che non si ritiene di poter fornire indicazioni sulle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un effetto di saturazione che minaccia e pregiudica in modo non mitigabile i valori culturali e paesaggistici dell'area di interesse, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle **Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR** che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

CONSIDERATO che, **relativamente agli aspetti archeologici**, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio sopra citato concorda con le valutazioni delle Soprintendenze territoriali esprimendo quanto sotto riportato: «[...] Sotto il profilo archeologico, l'Ufficio evidenzia come, pur in assenza di specifici provvedimenti di vincolo, l'impianto si collochi in un contesto territoriale in cui le testimonianze archeologiche, anche grazie alla presenza della via Appia – peraltro addirittura interferita dal cavidotto esterno, in base all'ipotetica ricostruzione del suo percorso – sono numerose e conosciute da studi pregressi e dalla bibliografia relativa. Sono ben documentati insediamenti e necropoli, in particolare di età romana, che rendono il territorio caratterizzato da un patrimonio denso e diffuso riconducibile a diverse epoche storiche. Tale articolato e complesso panorama, tuttavia, non trova secondo la Soprintendenza adeguata rappresentazione nella Viarch, trasmessa dal proponente ai sensi dell'art. 25, c. 1 del D. Lgs n. 50/2016 (cfr. elaborato SIA_10_CARTA_DEL_RISCHIO_ARCHEOLOGICO.pdf e allegati), nel quale il rischio archeologico – definito sempre di grado “basso” – sembrerebbe sottostimato rispetto ai dati noti; probabilmente anche a causa degli esiti delle ricognizioni di superficie, dettagliatamente descritti nella relazione ma non sempre affidabili, per la presenza di diverse zone di terreno in condizioni critiche di visibilità (come si evince, tra l'altro, dalla documentazione fotografica in appendice e soprattutto dalla *Carta delle evidenze archeologiche a terra e della visibilità*). Anche l'analisi aerofotointerpretativa, secondo lo stesso Ufficio periferico, non risulta adeguata poiché basata su fotogrammi troppo recenti specialmente per il territorio Brindisino che “è stato oggetto di interventi di bonifica nelle aree interessate dall'estensione del reticolo idrografico, i quali possono avere obliterato le tracce archeologiche visibili in superficie; tant'è che, come sottolineato nel documento di Viarch “non si rilevano tracce di natura archeologica neppure nei luoghi ove si conoscono già evidenze archeologiche” (Cfr. pag. 37). L'Ufficio competente per territorio stima dunque di non poter escludere potenziali impatti archeologici negativi dell'impianto di progetto e del relativo cavidotto su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo, non immediatamente individuabili dalle tracce in superficie.

Tutto ciò premesso e considerato, si concorda con le valutazioni della competente Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori storico-archeologici dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo. Si sottolinea che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, esso rimane soggetto alle disposizioni di cui allo stesso comma 8 e ss. e del succitato art. 25».

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.



CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione*.

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"*.

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso*.

CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.



VISTO l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*.

VISTO il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio*, per i quali deve essere effettuata la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito**.

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

CONSIDERATO che l'Ambito del PPTR denominato "*Campagna brindisina*", nel quale ricade prevalentemente l'impianto, comprende la vasta pianura che da Brindisi si estende verso l'entroterra, sin quasi a ridosso delle Murge tarantine, e compresa tra l'area della Murgia dei Trulli a ovest e il Tavoliere Salentino ad est, con una superficie di poco superiore ai 100 mila ettari. Si tratta di un'area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1% dell'intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività [...]. Nell'entroterra è presente un paesaggio agrario in cui sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. [...] Non distanti dalla città di Brindisi, nelle contrade di Tuturano si rinvengono piccoli ma notevolmente importanti boschi a quercia da sughero *Quercus suber*, i cui nuclei più significativi sono rappresentati dai Boschi di Santa Teresa, I Lucci e Preti costituenti fitocenosi di notevole interesse biogeografico in quanto la sughera raggiunge in questi territori l'estremo orientale del suo areale. (cfr. PPTR scheda d'Ambito La campagna brindisina).

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito sono indicate:



- la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e **il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.**
- l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-*La campagna brindisina*. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12).

VALUTATO che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

CONSIDERATO che il paesaggio prevalente è quello della *piana brindisina*, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:

- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;
- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.

CONSIDERATO che per la *figura territoriale* de *La Campagna brindisina* il PPTR individua come **Invariante strutturale**: *il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare intervallati da sporadici seminativi* e lo stesso PPTR descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *l'alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali* (cfr. PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*).

CONSIDERATO che il PPTR per l'*Invariante strutturale* (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *Complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni*, descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali* (cfr. PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - *La campagna brindisina*).

CONSIDERATO che le disposizioni degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le **previsioni e gli obiettivi del PPTR** nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione territoriale di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto è assimilabile) anche la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito**.

CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, nella sezione C2 delle Schede d'Ambito relative all'ambito nel quale ricade l'area di impianto e le relative opere di connessione ("*Campagna brindisina*"), rientrano, tra gli altri, i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale:

A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali

A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali

- 5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
- 5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;



- 5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.

A.3.3 Le componenti visivo – percettive

- 3. Salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
- 7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- 7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- *Tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto;*
- *valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali;*
- *salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.*

Direttive:

- *Promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;*
- *prevedere misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani;*
- *promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale (cfr. PPTR, § Scenario strategico, Sezione C- Scheda d'ambito 9- La campagna brindisina);*
- *impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;*
- *impedire le trasformazioni territoriali che alterano il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscono con i quadri delle visuali panoramiche;*
- *impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;*
- *valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale;*
- *individuare fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche.*

VALUTATO che il progetto non è coerente con la valorizzazione del patrimonio identitario culturale – insediativo del paesaggio rurale in cui si inserisce bensì introduce all'interno della trama del territorio rurale che, in particolare, circonda le masserie degli elementi artificiali che di fatto inibiscono l'apprezzamento e la valorizzazione di tali beni testimoniali nel loro contesto agro-ambientale.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché l'impianto in oggetto



andrebbe ad incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'*Ambito* e per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione.

VALUTATO inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

VALUTATO che il progetto non risulta altresì coerente con le direttive volte alla conservazione e alla valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale, bensì il suo inserimento in un contesto paesaggistico così ricco di potenzialità dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio archeologico comprometterebbe di fatto il raggiungimento auspicabile degli obiettivi del PPTR.

VALUTATO che la presenza di beni di interesse archeologico all'interno del paesaggio rurale, l'insieme di masserie storiche e strade a valenza paesaggistica e strade poderali (adatte per la mobilità lenta), rappresenterebbero di fatto quell'insieme di elementi che ben si presterebbero ad un recupero e valorizzazione che, messe in rete con l'insieme di beni diffusi presenti nelle aree limitrofe in grande quantità, potrebbero portare allo sviluppo del territorio in chiave sostenibile per un turismo d'eccellenza.

VALUTATO dunque che la presenza dell'impianto causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto, in particolare, dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, negli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

VISTO il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

VISTO il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina».

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

CONSIDERATO che la Soprintendenza competente, valutato l'insieme delle criticità rilevate, ha ritenuto che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto ha espresso **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

CONSIDERATO che con il progetto agrovoltaiico al suolo in valutazione, interessa una superficie complessiva pari a ca. 30 ettari, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, con relativa introduzione di elementi artificiali non destinati alle attività agricole.

VALUTATO che per quanto sopra riportato il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati. In ragione del contesto paesaggistico e alla luce dell'analisi effettuata si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un **imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti



fotovoltaici insediati e/o in ulteriore valutazione nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

VALUTATO che la proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

VALUTATO che la collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi agli stessi comporterebbe l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza è quasi pari a quella di un edificio ad un piano.

VALUTATO che il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

CONSIDERATO che, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la prossimità nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi.

VALUTATO che tale rapporto di intervisibilità tra impianto e le Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

CONSIDERATO e VALUTATO inoltre che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano altimetrica e per i materiali costitutivi.

CONSIDERATO che l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza alla Strada Provinciale n. 44, sul lato est della stessa, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano-altimetrica e per materiali costitutivi.

VALUTATO che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la suddetta strada provinciale 44, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza su entrambi i lati tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali dell'impianto di progetto con le masserie citate in narrativa, con particolare riferimento a Masseria Cuggio e Masseria Bianco di Napoli (attorno alle quali orbitano i lotti di progetto), considerato che con tutta probabilità ricadenti nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie.

CONSIDERATO e VALUTATO che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.

VALUTATO che le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che si attesta sui 4,68 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.



VALUTATO pertanto che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

CONSIDERATO e VALUTATO che ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai numerosi cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.

VALUTATO che l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

CONSIDERATO che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"consigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

CONSIDERATI i potenziali impatti negativi diretti su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo, così come rilevati nel parere della Soprintendenza ABAP competente con cui il Servizio II della DG ABAP concorda. L'impianto infatti, secondo quanto riportato dalla Soprintendenza territoriale, si colloca in un contesto in cui le testimonianze archeologiche, sono numero e conosciute da studi pregressi e dalla bibliografia relativa. La Soprintendenza ritiene altresì che il complesso e articolato panorama di testimonianze riconducibili a diverse epoche storiche non sia adeguatamente rappresentato nella Viarch presentata dal Proponente, nella quale il rischio archeologico, definito di grado "basso", risulterebbe sottostimato.

CONSIDERATE e VALUTATE le peculiarità del paesaggio in cui si inserisce il progetto, caratterizzato prevalentemente da terreno agricolo con presenza di uliveti, vigneti, masserie dall'alto potenziale di trasformazione, aree archeologiche valorizzabili, nell'ottica di uno sviluppo ecosostenibile del territorio e sostegno alle attività socioeconomiche compatibili con i valori della memoria storica del luogo verso i quali il nuovo progetto si pone in netto contrasto.

CONSIDERATI E VALUTATI gli **impatti cumulativi** del progetto con altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti e in progetto nell'area. In particolare, dalle analisi effettuate dalla SABAP per le Province di Brindisi e Lecce, si evince che, dagli elaborati progettuali, considerando il raggio di 5 km, il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi (Cart_05_A_Tavola degli impatti cumulativi) aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati, ma soprattutto a sud di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto fotovoltaico di grandi dimensioni oggetto della presente valutazione che al contrario si configurerebbe come principale detrattore nell'area.

CONSIDERATO che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo agricolo, in contrasto con tutto quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

CONSIDERATO che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.**

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di “irradiamento” dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenze ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nel raggio di 5 km dal perimetro di ogni lotto di progetto valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.



CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

[...]

- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*
- e) *una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;*
- f) *la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.*

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri " *... Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica*" (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.*

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR)



e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che *“nell’ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio e del paesaggio rurale”*.

RITENUTO utile richiamare la *“filosofia”* del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un’idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l’obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d’uso in forme durevoli e autosostenibili.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l’obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

CONSIDERATO che, pur nell’ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l’ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

CONSIDERATO che, nell’area buffer di circa 5 km è presente un rilevante numero di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio *“espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”* (cfr. Art. 131 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.). In tale ambito il progetto in esame rappresenta un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, della loro vivibilità, e fruibilità (anche visiva), nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell’area con l’introduzione di elementi estranei alla vocazione dell’area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici dislocati in una vasta porzione di area agricola.

CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi *“che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati”*(art.89 delle NTA del PPTR).

CONSIDERATO che l’intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d’ambito del PPTR, in particolare in riferimento all’Ambito interferito dall’impianto.

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, *obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici.

CONSIDERATO che il notevole impatto delle infrastrutture legate all’approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.



RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l’investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell’*Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell’attività di questo Ministero la “**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**” mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall’enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell’architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell’edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell’architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario *trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*.

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006.

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l’ulteriore documentazione prodotta dalla Società Guarini S.r.l. nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MASE questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

parere negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Guarini s.r.l. per la realizzazione di un nuovo **impianto agrivoltaico denominato “Guarini” della potenza di 28,45 MW, unito alle opere di connessione alla RTN ubicato nel Comune di Brindisi, in località C.da Vaccaro.**

Il Funzionario del Servizio V – DG - ABAP
Arch. Enrica Gialanella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG - ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA

